COMUNICATO FIALS

CONDANNATA L'ARES 118 per condotta antisindacale per il ritardo nel pagamento delle quote degli associati.

La Fials a fronte di una condotta dell'ARES 118 che ritardava il pagamento delle quote dei singoli associati/iscritti ha depositato apposito ricorso per condotta antisindacale ex art 28 l 300/1970 rammentando o che la quota sindacale per ogni associato deve essere versata il mese successivo a quello della trattenuta in busta paga trattandosi di una cessione del credito da parte del dipendente e tale adempimento non può essere ritardato configurandosi altrimenti una condotta antisindacale.

Sta di fatto che nonostante i solleciti, l'ARES non ha provveduto per cui il Segretario provinciale Fials, a mezzo dell'avv. Giuseppe Tomasso ha depositato apposito ricorso presso il Tribunale di Frosinone sez lavoro ed ha notificato lo stesso in data 21 agosto 2020. Sta di fatto che il 25 agosto, il 3 ed il 10 settembre l'Ares ha provveduto a liquidare le quote associative arretrate per cui all'udienza del 16 settembre 2020 è stata chiesta la cessata materia del contendere con condanno tuttavia alle spese processuali per 'soccombenza virtuale. In sostanza, il giudice doveva comunque accertare se v'era la condotta antisindacale o meno a prescindere dall'adempimento dell'ares118 al fini di disporre la liquidazione delle pese. Invero, 1 'ARES si è costituita in giudizio non con un funzionario interno o con il legale dipendente interno ma a mezzo di un legale esterno del libero Foro, sostenendo un ulteriore onere finanziario per dedurre che il ritardo era da addebitare a difficoltà riscontrare dal sistema informatico e che non vi era alcuna intenzionalità nella condotta tenuta.

Il Giudice, dott.ssa Pastore, del Tribunale di Frosinone, con decreto del 30 settembre 2020 ha dichiarato cessata la materia del contendere atteso che le quote erano state tutte corrisposte ma ha condannato alle spese processuali l'ARES 118 riconoscendo così la antisindacalità della condotta e precisando che quello che viene in rilievo è la lesione arrecata alla OS a prescindere se vi sia stata o meno una intenzionalità nella condotta tenuta dal datore di lavoro.

Poiché si trattava di una cessata materia del contendere non sarebbe stato affatto necessaria la costituzione in giudizio ed ancor di più con un legale sterno e quindi sostenendo un ulteriore onere finanziario per la relativa parcella del tutto ingiustificato ben potendo stare in giudizio in proposito qualsivoglia funzionario (a fronte della cessata materia).

Per tale motivo sarà cura della FIALS segnalare la questione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco

avv. Giviseppe Homasso